DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 115/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) e il protocollo 37 dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 22/2007 del 27 aprile 2007 ([1]).

(2) Il protocollo 37 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 10/2004 del 6 febbraio 2004 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/215/CE della Commissione, del 15 marzo 2006, concernente l'istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull'attuazione e lo sviluppo della strategia i2010 ([3]).

(4) Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti di alto livello istituito con decisione 2006/215/CE e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo.

(5) La decisione 2005/752/CE della Commissione, del 24 ottobre 2005, che istituisce un gruppo di esperti in materia di commercio elettronico ([4]), è stata inserita nell'allegato XI dell'accordo tramite decisione n. 120/2006.

(6) Per il buon funzionamento dell'accordo è necessario estendere il protocollo 37 dell'accordo in modo tale che questo comprenda il gruppo di esperti in materia di commercio elettronico istituito con decisione 2005/752/CE e modificare l'allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale gruppo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il punto 5n (decisione 2005/752/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«5o. **32006 D 0215**: decisione 2006/215/CE della Commissione, del 15 marzo 2006, concernente l'istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull'attuazione e lo sviluppo della strategia i2010 (GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74).

([1]) GU L 209 del 9.8.2007, pag. 40.
([2]) GU L 116 del 22.4.2004, pag. 58.
([3]) GU L 80 del 17.3.2006, pag. 74.
([4]) GU L 282 del 26.10.2005, pag. 20.

Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

In conformità dell'articolo 3 della decisione 2006/215/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del gruppo di alto livello i2010.

La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.»;

2) al punto 5n (decisione 2005/752/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«Procedure per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 dell'accordo:

In conformità dell'articolo 3 della decisione 2005/752/CE della Commissione, ogni Stato EFTA può designare una persona incaricata di partecipare come osservatore alle riunioni del gruppo di esperti in materia di commercio elettronico.

La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del gruppo e trasmette loro la documentazione pertinente.»

Articolo 2

Nel protocollo 37 dell'accordo (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) sono aggiunti i seguenti punti:

«18. Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione).

19. Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).»

Articolo 3

I testi della decisione 2006/215/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.